

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XII LEGISLATURA —————

N. 1935

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore COSTA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 LUGLIO 1995

Disciplina dell'attività professionale di maestro di ballo

INDICE

Relazione	Pag.	3
Disegno di legge	»	4

ONOREVOLI SENATORI. - Lo sviluppo economico del nostro Paese e la conseguente riorganizzazione del tempo dedicato all'attività lavorativa hanno determinato un aumento del tempo libero tale da offrire maggiori possibilità ad una pratica dell'attività motoria, ricreativa e sportiva.

In questo contesto il ballo e la danza hanno avuto una fase di grande espansione, in quanto interessano ogni ceto sociale, si praticano ad ogni età, incidono profondamente sia sulla struttura psicofisica dell'individuo sia, dato il loro considerevole potere aggregante, sul tessuto politico-sociale del nostro territorio.

Il legislatore non può quindi più esimersi dal promuovere, disciplinare e controllare un'attività di così elevata rilevanza nell'interesse del singolo e per la crescita della comunità civile.

La rilevanza risulta evidente dallo «spessore» del fenomeno del ballo, che nel nostro Paese viene praticato da circa sei milioni di persone adulte, occupa duemila maestri qualificati, cioè che hanno superato l'esame delle commissioni degli organismi professionali di categoria, ed altrettanti insegnanti non qualificati, dei quali il 30 per cento lavora nel ballo a tempo pieno e gestisce scuole, associazioni, circoli; ma fra maestri, personale per la gestione dei locali pubblici, orchestrali, gli addetti sono oltre sessantamila, di cui almeno un terzo a tempo pieno.

Il settore, con oltre ventimila competitori iscritti alle associazioni amatoriali, otto-

cento competizioni ufficiali annue seguite da oltre un milione di spettatori, ha un fatturato di quasi tremila miliardi di lire annue, che possono senz'altro considerarsi triplicati se valutati in rapporto a settori collaterali: orchestre; strumenti musicali; case discografiche; sale pubbliche, *dancing*, discoteche e relative progettazioni e costruzioni; abbigliamento adatto per le competizioni; riviste specializzate; videotecnica.

È da considerare inoltre che la carenza di una specifica normativa ha determinato e continua a determinare, in misura sempre crescente, notevole evasione fiscale, anche verso la Società italiana degli autori ed editori (SIAE), determinata da pseudoistruttori non iscritti all'albo professionale di categoria e dalla difficile individuazione, da parte degli ispettori preposti, degli infortuni verificatisi durante le competizioni, dovuti a mancanza di adeguata educazione fisica, nonché degli incidenti e persino degli incendi nei locali aperti al pubblico, spesso non conformi alle norme di pubblica sicurezza.

Per quanto esposto, e per il ruolo trainante svolto dall'Italia nel contesto europeo ed extraeuropeo del ballo, risulta urgente e necessario un intervento legislativo per regolare gli aspetti professionali, con una specifica disciplina della professione del maestro di ballo che tuteli i cittadini, nell'interesse della collettività e per la salvaguardia degli interessi dello Stato.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. La presente legge ha la finalità di disciplinare l'esercizio dell'attività professionale di maestro di ballo.

Art. 2.

1. Ferme restando le competenze attribuite dalle vigenti leggi ad organismi operanti in ambito regionale, la competenza relativa all'attuazione della presente legge spetta al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

2. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato attribuisce i compiti ispettivi a personale di qualifica dirigenziale.

3. Spettano ai comuni le funzioni di vigilanza volte ad evitare l'esercizio abusivo della professione di maestro di ballo, e l'irrogazione delle relative sanzioni.

Art. 3.

1. È maestro di ballo chi svolge professionalmente, anche in modo non esclusivo e non continuativo, le seguenti attività ovvero una sola di esse:

a) insegnamento delle tecniche del ballo a singoli o a gruppi di persone, sia a scopo ricreativo sia per la preparazione a competizioni, manifestazioni, spettacoli teatrali o con finalità analoghe, ivi comprese le attività complementari previste nei corsi della scuola dell'obbligo;

b) organizzazione o conduzione di competizioni, manifestazioni, spettacoli di ballo in luoghi pubblici o aperti al pubblico;

c) consulenza professionale alla progettazione, realizzazione, manutenzione, con-

duzione e controllo di locali destinati allo svolgimento delle attività connesse al ballo di cui alle lettere a) e b).

2. Lo svolgimento a titolo professionale delle attività di cui al comma 1 in qualsiasi luogo e sotto il patrocinio di qualsiasi ente, ivi comprese le palestre comunali, i centri per la terza età, i circoli affiliati al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), i palazzi dello sport, e comunque laddove possano essere necessarie, sia a livello preventivo sia durante l'attività, verifiche e prescrizioni per la salvaguardia della salute dei partecipanti, per la sicurezza dei presenti nonché per il rispetto delle norme locali sulla sanità pubblica e delle leggi di pubblica sicurezza, è riservato ai maestri di ballo abilitati alla libera professione e iscritti all'albo professionale istituito ai sensi dell'articolo 5.

3. Gli organismi a carattere associativo senza scopo di lucro il cui fine sociale consiste in tutto o in parte nella promozione e sviluppo del ballo quale attività culturale, ricreativa, sportiva ed agonistica per i propri associati, devono servirsi, per le attività di cui al comma 1 del presente articolo, di maestri di ballo iscritti all'albo di cui all'articolo 5.

Art. 4.

1. La licenza di abilitazione professionale a svolgere l'attività di maestro di ballo è rilasciata dall'autorità competente, e comporta il pagamento delle tasse di concessione nella misura prevista dalla legislazione vigente.

2. Dell'avvenuto rilascio dell'autorizzazione a svolgere l'attività di maestro di ballo deve essere data comunicazione, a cura dell'autorità competente, agli enti preposti alla vigilanza sulle attività professionali, mediante l'iscrizione all'albo professionale di cui all'articolo 5.

3. La licenza di cui al comma 1, è rilasciata, a domanda dell'interessato, previa verifica del possesso dei seguenti requisiti:

a) possesso della cittadinanza italiana o di altro Stato membro della Comunità europea;

b) comprovata capacità tecnico-didattica, attestata dal superamento degli esami teorici e pratici di cui all'articolo 6;

c) idoneità fisica e psicofisica all'insegnamento, attestata dall'unità sanitaria locale con certificazione di data non anteriore a tre mesi da quella di presentazione della domanda;

d) licenza di scuola media inferiore, o di licenza elementare per i nati in data anteriore al 1° gennaio 1949;

e) maggiore età già raggiunta alla data di presentazione della domanda;

f) non aver subito condanne penali che comportino l'interdizione dai pubblici uffici e per le quali sia stata applicata la sospensione condizionale della pena, salvo avere ottenuto la riabilitazione;

g) residenza o domicilio o stabile dimora in un comune del territorio italiano.

4. La licenza ha validità triennale e può essere rinnovata previa presentazione di una domanda corredata:

a) da un certificato dell'unità sanitaria locale attestante l'idoneità fisica e psicofisica all'insegnamento, rilasciato in data non anteriore a tre mesi dalla data della presentazione della domanda;

b) dall'attestazione di frequenza ai corsi di aggiornamento di cui all'articolo 8.

Art. 5.

1. La licenza di cui all'articolo 4 consente l'iscrizione all'albo degli abilitati all'esercizio dell'attività professionale di maestro di ballo, che viene approvato ed aggiornato a cura dell'autorità competente.

2. L'esercizio della professione di maestro di ballo è subordinato all'iscrizione all'albo.

3. L'esercizio della professione da parte di maestri di ballo non in possesso dei requisiti di cui alla lettera g) del comma 3 dell'articolo 4, in possesso di abilitazione tecnica secondo l'ordinamento dello Stato di provenienza, purché svolto in Italia solo a titolo occasionale, non è subordinato all'iscrizione all'albo.

4. È considerato esercizio non occasionale della professione di maestro di ballo l'attività svolta, anche solo stagionalmente, nel territorio italiano anche nell'ambito delle organizzazioni di cui al comma 3 dell'articolo 3.

5. La mancanza di uno dei requisiti di cui al comma 4 dell'articolo 3, ovvero la perdita dei requisiti previsti alle lettere *a)*, *f)* e *g)* del comma 3 del citato articolo 4, comportano la cancellazione dall'albo.

6. L'albo è unico. Di ogni iscritto è menzionato l'orientamento tecnico per il quale ha sostenuto la prova di cui alla lettera *e)* del comma 1 dell'articolo 6. Tale orientamento ha rilevanza esclusivamente ai fini didattici ed organizzativi interni alle federazioni professionali e amatoriali di categoria.

Art. 6.

1. Almeno una volta all'anno l'autorità competente bandisce le prove d'esame finalizzate a verificare il possesso di adeguate caratteristiche professionali da parte del candidato, e ad accertare in particolare:

a) carattere, maturità, capacità didattica ed espositiva;

b) conoscenze psicopedagogiche dell'attività motoria negli adolescenti, negli adulti e negli anziani, con un approccio teorico-pratico al processo educativo;

c) conoscenza delle norme di pubblica sicurezza, di igiene, di sanità pubblica, tributarie e fiscali in ordine all'attività professionale di insegnamento del ballo e all'organizzazione di competizioni e manifestazioni pubbliche e gestione di locali adibiti al ballo;

d) conoscenza delle origini e della storia dei balli, dei ritmi musicali e della divisione e quadratura musicale;

e) conoscenza teorica, pratica e dimostrativa dei movimenti, delle figure e delle amalgamazioni relativamente ai principali balli ricreativi, sportivi e amatoriali inerenti all'orientamento tecnico prescelto di cui alla lettera *e)* del comma 3 dell'articolo 10;

f) conoscenza della legislazione vigente sulla tutela sanitaria delle attività sportive;

g) esperienza tecnico-didattica di almeno dodici mesi, certificata mediante idonea dichiarazione rilasciata da un maestro iscritto all'albo da almeno cinque anni;

h) elementi di pronto soccorso.

2. Almeno sei mesi prima della data fissata per l'espletamento degli esami di cui al presente articolo, sono resi noti, mediante avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, i calendari e le sedi di esame.

3. I candidati devono far pervenire la domanda di ammissione, corredata dai documenti necessari, almeno sessanta giorni prima della data fissata per l'espletamento degli esami. Fa fede la data del timbro postale di accettazione ovvero, in caso di consegna a mano, la data di protocollo all'ufficio accettante.

4. Per l'espletamento delle operazioni di cui al presente articolo, l'autorità competente può avvalersi del supporto logistico e organizzativo degli organismi professionali di categoria dei maestri di ballo di cui al comma 1 dell'articolo 11.

5. Nella domanda di cui al comma 3 il candidato indica l'orientamento tecnico scelto per la prova pratica di cui alla lettera e) del comma 1.

Art. 7.

1. La commissione esaminatrice per gli esami di cui all'articolo 6 è composta da:

a) due soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 5, abilitati da non meno di cinque anni nell'orientamento tecnico corrispondente alla sessione d'esame in corso per i candidati di cui al comma 5 dell'articolo 5;

b) due soggetti iscritti all'albo in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado;

c) un medico;

d) un membro esperto in materia educativa designato dalle organizzazioni sindacali della scuola;

e) un funzionario addetto all'espletamento delle funzioni di segretario, senza diritto di voto.

2. I commissari di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 sono designati dalle organizzazioni professionali di categoria preferendo, ai fini della lettera *a)* del comma 1, coloro che abbiano conseguito il maggior numero di orientamenti tecnici di cui al comma 6 dell'articolo 5, e, ai fini della lettera *b)* del comma 1, coloro che abbiano conseguito il più elevato titolo di studio.

3. Il giudizio della commissione è di «idoneo» o di «non idoneo». La decisione è formulata a maggioranza della metà più uno dei membri presenti con diritto di voto. La decisione è definitiva. La sessione d'esame è valida se sono presenti almeno quattro membri con diritto di voto.

4. Il trattamento economico dei commissari è versato sotto forma di gettoni di presenza.

5. Il funzionamento della commissione di cui al comma 1, il contenuto delle prove d'esame ed ogni altra modalità di attuazione del presente articolo sono disciplinati con il regolamento di esecuzione della presente legge, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della medesima.

6. Possono assistere agli esami gli iscritti all'albo di cui all'articolo 5.

Art. 8.

1. I corsi di aggiornamento professionale sono curati dalle organismi professionali di categoria di cui al comma 1 dell'articolo 11.

2. I corsi di cui al comma 1 vertono sulle materie oggetto d'esame di cui al comma 1 dell'articolo 6 con particolare riferimento a quelle di cui alle lettere *c)*, *f)* e *h)* del citato comma 1 dell'articolo 6.

3. I corsi di cui al comma 1 hanno cadenza annuale. Il programma dei corsi contiene gli argomenti che si intendono trattare e il nome dei docenti. Copia del programma deve essere trasmessa all'autorità competente unitamente all'elenco dei partecipanti.

4. Il programma, il calendario, il nome dei docenti ed il luogo di svolgimento dei corsi di cui al comma 1 sono comunicati con tre mesi di anticipo agli iscritti all'albo di cui all'articolo 5 e sono pubblicati sugli organi di stampa specializzati in materia di ballo, secondo quanto previsto dal regolamento di esecuzione di cui all'articolo 7, comma 5.

5. Gli attestati di frequenza ai corsi di cui al comma 1 devono essere sottoscritti dai docenti intervenuti.

Art. 9.

1. Con il regolamento di esecuzione della presente legge sono disciplinate:

a) le procedure per la pubblicità dell'albo e le modalità per favorire l'avviamento al lavoro dei nuovi abilitati;

b) le modalità delle prove d'esame e dei corsi di aggiornamento obbligatori e le relative procedure di pubblicità e attuazione;

c) i criteri di scelta dei membri della commissione d'esame e la loro durata in carica;

d) la materia specifica oggetto di prova d'esame articolata in:

1) una prova tecnico-pratica;

2) una prova didattica;

3) una prova teorica;

e) l'elenco dei balli e delle relative figure per i seguenti orientamenti tecnici:

1) *modern dance*;

2) ballo da sala e liscio unificato;

3) stile internazionale *standard*;

4) stile internazionale *latini*;

5) danze *jazz*;

6) balli *folk*;

7) ballo sociale;

f) i modelli delle licenze e dei distintivi degli iscritti all'albo e le modalità di utilizzo da parte dei maestri;

g) i modelli dei certificati di qualifica da rilasciare ai candidati che hanno superato l'esame;

h) le regole per l'ottenimento della qualifica per più orientamenti tecnici successivi.

Art. 10.

1. I maestri di ballo che alla data di entrata in vigore della presente legge risultino iscritti presso gli organismi professionali di categoria riconosciuti dall'*International Council of Ballroom Dancing* (ICBD) possono, salvo quanto disposto ai commi 2 e 3, iscriversi all'albo professionale di cui all'articolo 5.

2. La domanda di iscrizione all'albo di cui all'articolo 5 da parte dei maestri di ballo di cui al comma 1 deve essere presentata entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. La domanda di cui al comma 2 deve essere corredata dai seguenti documenti:

a) originale o copia autenticata del diploma di maestro di ballo, rilasciato anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge dall'organismo professionale di categoria dei maestri di ballo di cui al comma 1;

b) i documenti comprovanti i requisiti di cui al comma 4 dell'articolo 4.

Art. 11.

1. Alle spese per la corresponsione dei gettoni di presenza e dell'eventuale rimborso delle spese di viaggio per i componenti della commissione di cui all'articolo 7 si fa fronte:

a) mediante utilizzo dello stanziamento iscritto al capitolo 1532 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per il 1995, e corrispondenti capitoli per gli anni successivi;

b) mediante utilizzo degli importi derivanti dalle seguenti entrate:

- 1) tassa di iscrizione agli esami;
- 2) rimborsi per licenza, distintivo e certificato di abilitazione;
- 3) quota annua di iscrizione all'albo;
- 4) quota triennale per il rinnovo della licenza;
- 5) quota di prima iscrizione all'albo.

Art. 12.

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque intraprenda o svolga una delle attività di cui all'articolo 2 senza la licenza di abilitazione professionale di cui all'articolo 4 è soggetto ad una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da lire 5 milioni a lire 10 milioni. La sanzione è raddoppiata in caso di recidiva.

2. Si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da lire 2 milioni a lire 5 milioni a chiunque svolga attività di cui all'articolo 2 successivamente alla cancellazione dall'albo avvenuta ai sensi del comma 5 dell'articolo 4. La sanzione amministrativa è raddoppiata in caso di recidiva.

3. Le sanzioni di cui al presente articolo sono applicabili a decorrere dal dodicesimo mese dalla data di entrata in vigore della presente legge.